

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

II Reparto

Prot. nr. MD/GMIL_03_II/4/2/2005/51512

Roma, 01.06.2005

OGGETTO: modifiche alla legge n. 241 del 1990 introdotte dalla legge n. 15 dell'11 febbraio 2005 in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 legge n. 241 del 1990).

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

--ooO\$Ooo--

La comunicazione di avvio del procedimento e' prevista non solo nei procedimenti avviati d'ufficio ma anche nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte.

Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e' necessario indicare:

- 1) l'oggetto del procedimento
- 2) l'ufficio e la persona responsabile
- 3) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
- 4) la data entro la quale (secondo i termini stabiliti dalla stessa amministrazione per il tipo di procedimento o, in mancanza, trenta giorni) deve concludersi il procedimento in questione e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- 5) nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte è necessario indicare la data di presentazione della relativa istanza

Tali indicazioni sono ora prescritte poiché il termine di conclusione del procedimento amministrativo costituisce momento accertativo ex lege del silenzio – inadempimento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 nel testo risultante dagli interventi di cui alla stessa legge n. 15 del 2005. Secondo tale articolo, infatti, decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, può essere proposto ricorso (ai sensi dell'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) senza necessità di previa diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perduri l'inadempimento e comunque entro il termine di un anno dalla scadenza del predetto termine (tenuto conto, comunque, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742 del 1969).

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (art. 10bis legge n. 241 del 1990)

Ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005, nei casi di procedimenti ad istanza di parte (ad eccezione delle procedure concorsuali), il responsabile del procedimento (o l'autorità competente), prima della formale adozione di un provvedimento negativo, è tenuto a comunicare "tempestivamente" all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. L'interessato può, entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di 10 giorni.

Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni presentate, inoltre, occorrerà indicarne le ragioni nel provvedimento finale.

In applicazione alla suddetta norma, quindi, in tutti i procedimenti ad istanza di parte, allorquando si ritenga che la domanda debba essere rigettata, non potrà essere subito adottato il provvedimento di diniego ma dovrà essere inoltrata all'interessato una comunicazione nella quale si specificano i motivi ostativi all'accoglimento assegnandosi altresì il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni scritte con eventuali documenti.

Solo dopo la presentazione di tali osservazioni – o in mancanza dopo lo spirare del suddetto termine - il procedimento riprenderà il suo corso e potrà essere adottato il provvedimento conclusivo.

Se l'interessato ha presentato le sue osservazioni, inoltre, le ragioni del mancato accoglimento delle stesse dovranno essere palesate nella motivazione del provvedimento di diniego.

Nei casi in cui appare evidente l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, occorrerà valutare l'opportunità di effettuare la relativa comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 10bis, nella stessa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990.

Le riportate disposizioni normative pongono talune problematiche, in particolare in ordine alla necessità di rispettare il termine di trenta giorni (o quello diverso previsto dalla normativa regolamentare) decorrente dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Il rispetto di tale termine (decorso il quale si compie ex lege il silenzio impugnabile dinanzi al giudice amministrativo) è reso estremamente difficoltoso dal fatto che sovente le istanze pervengono a questa direzione in prossimità dello spirare del termine stesso (o, addirittura, dopo il suo decorso).

Si richiama pertanto l'attenzione dei comandi in indirizzo, con preghiera di svolgere analoga azione di sensibilizzazione verso i comandi alle loro dipendenze, sulla necessità di rispettare rigorosamente i termini per la definizione delle istruttorie dei procedimenti, ai sensi della legge 241/90. In particolare, dovranno essere osservati i seguenti criteri:

1. **istanze con competenza di riscontro del livello periferico:** il comando periferico interessato deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni illustrate nella presente circolare e osservare rigorosamente i termini istruttori previsti per i distinti procedimenti ai quali risultano afferenti le istanze;
2. **istanze con competenza di riscontro dell'organo centrale ma con obbligo di acquisizione dei pareri della linea delle dipendenze gerarchiche dell'istante:** i comandi periferici devono procedere alla tempestiva acquisizione dei pareri delle autorità gerarchiche competenti da destinare a corredo dell'istanza e alla successiva sollecita trasmissione di quest'ultima all'autorità centrale (direzione generale/ufficio) competente. Tale fase preliminare del procedimento (formulazione dei pareri gerarchici) deve trovare compimento entro tempi estremamente ridotti al fine di consentire al responsabile del procedimento della competente direzione generale/ufficio, in relazione al termine di definizione dell'istruttoria, l'attuazione, nei tempi prescritti, delle misure di garanzia volute dalla legge 15/2005 in materia di partecipazione dell'amministrato al procedimento di interesse;
3. **istanze con diretta competenza di riscontro dell'organo centrale senza obbligo di formulazione di pareri gerarchici:** in quest'ultimo caso i comandi dei corpi che ricevono le istanze dovranno inoltrarle immediatamente direttamente alla direzione generale/ufficio competente, responsabile del procedimento, per consentirne il conseguente riscontro nei modi previsti dalla richiamata legge 15/2005, curando, in ogni caso, di fornire contestuale doverosa, informazione dell'evento alle superiori autorità gerarchiche.

In ultimo, al fine di permettere agli organi centrali la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legge 241/90 e successive modificazioni, con particolare riguardo al rispetto della tempistica di conclusione dei procedimenti di propria competenza, e' opportuno segnalare, qualora non già noto, che in base alla consolidata giurisprudenza, la data di presentazione all'amministrazione difesa di una istanza indirizzata ad un organo centrale si identifica, agli effetti della citata legge 241/90, con la data di presentazione dell'istanza al comando del corpo di appartenenza. Tale precisazione appare necessaria in quanto nei casi illustrati ai precedenti punti 2 e 3 il computo per la determinazione del termine entro il quale deve concludersi il procedimento deve iniziare dalla data di presentazione della domanda al corpo di appartenenza e non da quella di acquisizione da parte dell'organo centrale (direzione generale ufficio).

Si rappresenta che i termini per la definizione dei procedimenti di interesse dell'amministrazione difesa sono dettagliatamente riportati nel decreto ministeriale 16 settembre 1993, n.603 (g.u. 21 maggio 1994, n.117, s.o.).

IL CAPO DEL 2° REPARTO
(Dr.ssa Eva SANTINI)